



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2010
COM(2010)217 definitivo

2010/0116 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, ha confermato talune misure restrittive in relazione all'ex presidente Milosevic e alle persone a lui collegate.
- (2) Occorre allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità per determinate infrazioni, la protezione dei dati personali e la stesura dell'articolo sulla competenza dell'Unione.
- (3) Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente gli articoli che devono essere modificati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive¹ e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate²,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98³, ha confermato talune misure restrittive in conformità delle posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC.
- (2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda la stesura delle disposizioni sul congelamento dei fondi, l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità per determinate infrazioni, la protezione dei dati personali e la stesura dell'articolo sulla competenza dell'Unione. Occorre inoltre adattare la formulazione del regolamento per tener conto del decesso di Slobodan Milosevic. Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente gli articoli che devono essere modificati.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴, in particolare

¹ GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

² GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

³ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.

⁴ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

- (4) Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁵, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁶.
- (5) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2488/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 2488/2000, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate".

- (2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da Slobodan Milosevic o da persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche elencate nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "fondi" si intendono tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
 - i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- b) per “congelamento di fondi” si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto."

(3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2."

(4) È inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

1. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 1, paragrafo 1.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
3. Il congelamento di fondi, o il rifiuto di rendere disponibili fondi, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o

l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi sono stati congelati in seguito a negligenza."

(5) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - a) fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o indirettamente, e
 - b) collaborare con le autorità competenti indicate sui siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute."

(6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati al paragrafo 2, lettere a) e b), sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione ha la facoltà di:
 - a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;
 - b) in via eccezionale, concedere deroghe agli articoli 1 e 2 per scopi strettamente umanitari;
 - c) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
3. Tutte le richieste per conto o a vantaggio di una persona dell'elenco, come le richieste di deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b), o le richieste di modifiche dell'allegato I, devono essere presentate tramite le autorità competenti indicate sui siti web elencati all'allegato II.

Quando un'autorità competente riceve una richiesta di questo tipo verifica, per quanto possibile, le informazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo che presenta la richiesta.

4. L'autorità competente trasmette la richiesta alla Commissione, unitamente alle proprie conclusioni in merito."

(7) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) la preparazione delle modifiche dell'allegato I al presente regolamento;
 - b) il consolidamento del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE, disponibile sul sito web della Commissione⁷;
 - c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco e
 - d) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. L'allegato I deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:
 - a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) nazionalità;
 - d) numero del passaporto e della carta d'identità;
 - e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
 - f) sesso;
 - g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;
 - h) funzione o professione;
 - i) motivi dell'inserimento nell'elenco, se la funzione non è un motivo sufficiente.
3. L'allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.
4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

⁷ http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

5. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001."

(8) È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano gli estremi delle proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 luglio 2010 e la informano immediatamente di ogni eventuale successiva modifica."

(9) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione."

(10) L'allegato II è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”